

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

41° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente POZZAR

INDICE

DISENI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi » (512-B) (D'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 611, 612, 613
BOSCO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	613
GAROLI	613
SICA, relatore alla Commissione	612

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

GAROLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi » (512-B) d'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi », d'iniziativa dei senatori De Marzi, Pozzar, Torelli, Vignola, Fusi, Accili e Bermani, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Sica di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

S I C A , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, approvato dal Senato nella seduta del 3 luglio 1974, ci ritorna a distanza quasi di un anno in un nuovo testo modificato dalla XIII Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 26 marzo 1975.

La maggior parte delle modifiche apportate ha peraltro natura quasi esclusivamente formale, in riferimento soprattutto alla data di decorrenza degli oneri finanziari. La modifica introdotta all'articolo 4 concerne il limite di 50.000 lire, previsto dal secondo comma dell'articolo 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che viene elevato, anche per le procedure di liquidazione già iniziate, da lire 1 milione, come stabilito nel testo approvato dal Senato, a lire 2 milioni. Ritengo che tale modifica sia da approvarsi, in quanto indubbiamente facilitata ancora di più la procedura di liquidazione coatta degli enti cooperativi, rispondendo così a quello che in effetti è il fine cui tende il disegno di legge.

All'articolo 5 la Camera dei deputati ha ritenuto di aggiungere, alle trascrizioni dei pignoramenti e alle iscrizioni ipotecarie, di cui l'autorità di vigilanza, nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione, può ordinare con decreto la cancellazione, anche le trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali, sempre esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilità. A me sembra che anche in questo caso la modifica sia opportuna, in quanto si tratta di un completamento che era sfuggito al Senato in prima lettura.

La modifica apportata all'articolo 7 prevede che all'onere di 25 milioni annui derivante dall'applicazione delle norme contenute nella legge 19 luglio 1967, n. 587, nonchè nella presente legge, sarà fatto fronte a carico dello stanziamento iscritto, anzichè al capitolo n. 1240 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1974, al capitolo n. 4031 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1975. Questo evidentemente in conseguenza del fatto

che la legge avrà decorrenza dal 1975, tenuto conto della data della sua approvazione.

Per quanto riguarda infine l'articolo 8, dirò che mentre il testo approvato dal Senato prevedeva che le somme depositate presso gli istituti di credito ai sensi del terzo comma dello articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dello articolo 2455 del codice civile, e devolute ai fini di cui al prevedeva che le somme depositate presso in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le eventuali eccedenze risultanti alla fine di ciascun esercizio fossero reinscritte integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo, l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di sopprimere quest'ultima parte della disposizione, limitandosi ad approvare l'ultimo comma dell'articolo 8 nel seguente testo: « Le somme predette saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto ». Non saprei ora indicare esattamente la giustificazione di questa modifica apportata dalla Camera dei deputati; dal testo del resoconto sommario della seduta di quel ramo del Parlamento risulta comunque che essa è stata introdotta sulla base di suggerimenti della Commissione bilancio. Credo quindi che si tratti, più che altro, di una questione di tecnica legislativa e finanziaria.

In conclusione, non posso che adeguarmi alle decisioni della Camera dei deputati, che — ripeto — ritengo giuste ed opportune, invitando la Commissione a volerle approvare. Nel contempo desidero peraltro confermare quanto già ebbi modo di dire in sede di esame in prima lettura del disegno di legge e cioè che esso deve costituire soltanto un primo passo verso la revisione della normativa generale cooperativistica, per la quale esiste grande attesa da parte di tutti gli ambienti interessati. Mi auguro pertanto che il Governo possa al più presto provvedere in questo senso.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Sica per la sua sintetica e chiara relazione.

11^a COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (2 luglio 1975)

Dichiaro quindi aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

G A R O L I . Sul contenuto del disegno di legge n. 512-B, che — come è stato rilevato dall'onorevole relatore — ci ritorna purtroppo dopo quasi un anno in un testo modificato, al quale peraltro ci dichiariamo favorevoli, abbiamo già avuto modo di esprimere il nostro parere positivo nel corso della discussione che si svolse qui al Senato in prima lettura. Non possiamo quindi che riconfermare quel nostro giudizio, preannunciando che voteremo a favore delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Mi sia consentito comunque di associarmi alle parole di auspicio del relatore circa l'urgenza di un rinnovamento di tutta la legislazione cooperativistica. Colgo anzi l'occasione — e mi rivolgo in particolare all'onorevole Sottosegretario di Stato — per ricordare che in più occasioni tutti i Gruppi, sia in questa Commissione che nella XIII Commissione della Camera dei deputati, hanno avuto modo attraverso i loro rappresentanti di richiamare l'urgente esigenza di una radicale riforma della legislazione cooperativistica. A questo punto, pertanto, sarebbe necessario, a mio avviso, sentire qual è il parere del Governo e quali orientamenti e quali impegni esistono in proposito. Tutti infatti sappiamo quanto vetusta sia diventata ormai la legislazione sulla cooperazione, mentre questa forma di associazione ha avuto un grande sviluppo negli ultimi anni. Questo è quindi uno dei problemi più urgenti da affrontare, per cui sarei grato all'onorevole rappresentante del Governo se volesse fornirmi delle informazioni sulle iniziative che si intendono adottare al riguardo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

B O S C O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto riguarda il disegno di legge in esame concor-

do naturalmente con il parere favorevole espresso dall'onorevole relatore e ne raccomando quindi la più sollecita approvazione da parte della Commissione.

Circa la richiesta di informazioni in ordine alla riforma della legislazione nel settore della cooperazione, desidero dichiarare che la commissione di studio appositamente creata a suo tempo dal ministro Bertoldi ha terminato i suoi lavori circa un mese orsono predisponendo uno schema di disegno di legge che il Governo deve ora sottoporre all'approvazione del Comitato centrale della cooperazione. Successivamente si presenterà prima al Consiglio dei ministri e poi al Parlamento tale disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di lire 50 mila previsto dal secondo comma dell'articolo 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è elevato, anche per le procedure di liquidazione già iniziate, a lire 2 milioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge, avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita, l'autorità di vigilanza — su richiesta del commissario liquidatore vista dal comitato di sorveglianza, se nominato — ordina con decreto che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie nonchè le trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali, esone-

11ª COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (2 luglio 1975)

rando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilità.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti:

(È approvato).

L'articolo 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

All'onere di lire 25 milioni annui derivante dall'applicazione delle norme contenute nella legge 19 luglio 1967, n. 587, nonchè nella presente legge, sarà fatto fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4031 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1975 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo 7 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Il primo e il secondo comma dell'articolo 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le somme predette saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 9 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO